


siete trattati IN MODO
equo e giusto,
INDIPENDENTEMENTE
DALLA vostra
NAZIONALITÀ O
RELIGIONE?





INDICE

INTRODUZIONE...	4
UN trattamento egualitario è UN DIRITTO FONDAMENTALE DELL'UOMO...	7
La protezione CONTRO La DISCRIMINAZIONE NELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA...	10
PROCEDURA DI esame DINANZI AL DIFENSORE CIVICO DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA	15
Le NORME INTERNAZIONALI CHE vietANO La DIS- CRIMINAZIONE...	22
PROGRAMMA D'AZIONE COMUNITARIO PER La Lotta CONTRO La DISCRIMINAZIONE	34
PRESENTAZIONE DELL'ISCOMET-RESPONSABILE E COORDINATORE DEL progetto DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE PER La Lotta CONTRO La DISCRIMINAZIONE IN SLOVENIA ...	36
INDIRIZZI UTILI SU INTERNET...	39
CONSORZIO DEL progetto...	41



INTRODUZIONE

Nel 2000 l'Unione europea ha adottato le norme sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione negli Stati membri, tra l'altro anche quelle che si manifestano a causa dell'origine razziale ed etnica del singolo o per le sue convinzioni religiose.

L'UE ha affidato ad un consorzio internazionale di istituti universitari e non universitari di Germania, Austria, Olanda e Slovenia, coordinati dall'ISCOMET – International Scientific Conference Minorities for the Europe of Tomorrow di Maribor, il compito di attuare in due anni il progetto internazionale *Educazione e formazione per la lotta contro la discriminazione in Slovenia*.

Obiettivo fondamentale del progetto è ampliare la conoscenza di tale problematica in Slovenia, contribuire alla ricerca di una strada per eliminare le carenze rafforzando quindi la stabilità della Repubblica di Slovenia e la sua posizione internazionale all'interno dell'UE e specialmente nei rapporti con gli Stati confinanti. Nell'ambito del progetto sono stati sinora organizzati dei seminari che hanno avuto un buon successo ovvero dei dibattiti cui hanno partecipato rappresentanti delle cosiddette minoranze etniche non riconosciute e di quelle legalmente riconosciute, giudici, pubblici ministeri e avvocati nonché appartenenti alla polizia, all'Esercito sloveno, guardie carcerarie e doganieri.

Gli Stati membri hanno anche l'obbligo di realizzare con norme legali interne e con altre misure ovv. politiche idonee gli obiettivi delle norme europee sull'eliminazione della discriminazione su base nazionale e religiosa. Importante è in particolare il loro obbligo di creare le condizioni, laddove ciò non esista, perché



tutti coloro che ritengano di essere vittime di discriminazione abbiano a disposizione efficaci strumenti legali per eliminare le ingiustizie.

Scopo di tale brochure è quello di far conoscere brevemente al lettore il concetto dei diritti dell'uomo e quindi che il divieto della discriminazione ovv. il diritto ad un pari trattamento è una pietra miliare su cui si appoggia il grande edificio dei diritti dell'uomo.

I lettori vi troveranno quelle informazioni grazie alle quali riconosceranno più facilmente se un certo comportamento o un'azione li ha posti in una posizione non ugualitaria ovv. se sono discriminati a causa della loro origine nazionale o religiosa, quanto è in contrasto con le norme legali che sono state inserite negli atti pubblici internazionali o nella legislazione della Repubblica di Slovenia.


Abbiamo inoltre preparato delle brevi informazioni sulle procedure nazionali e internazionali che possono essere utilizzate dalle vittime di un trattamento impari per conseguire l'eliminazione della discriminazione e ottenere, se ciò è giustificato, un risarcimento adeguato al danno che hanno dovuto subire a causa di questa. Nello stesso settore ci sono a disposizione anche i contatti di quelle strutture nazionali e internazionali ai quali si può rivolgere il singolo che è stato vittima di una discriminazione.

Speriamo sinceramente di poter anche con queste informazioni contribuire in piccolo a limitare i fenomeni di discriminazione di abitanti della Slovenia a causa della loro origine nazionale o religiosa ovvero per le loro convinzioni. La costruzione di una casa comune per tutti gli abitanti della Slovenia in cui si sentano al sicuro è importante per uno sviluppo stabile e senza ostacoli della Repubblica di Slovenia e per la sua affermazione nel mondo e in modo particolare nello spazio europeo.

In tali circostanze gli abitanti della Slovenia potranno sviluppare a tutto campo le proprie capacità creative ed è questo il primo presupposto per un progresso economico, culturale e civile della Slovenia nella sua interezza. È superfluo aggiungere che il piccolo gruppo dei collaboratori dell'ISCOMET (vedi il suo indirizzo e le coordinate nell'ultima pagina di tale brochure) è a disposizione per qualsiasi altra informazione che possa essere d'aiuto alle vittime della discriminazione nella loro lotta per eliminare le ingiustizie, affermare l'uguaglianza delle persone indipendentemente dalla loro diversità e per il rispetto della dignità umana.

Prof. dr. Silvo Devetak, direttore dell'ISCOMET e coordinatore principale del progetto internazionale





UN trattamento egualitario è UN DIRITTO FONDAMENTALE DELL'UOMO

I **diritti dell'uomo** possono essere in generale definiti come quei diritti che **appartengono all'uomo già per natura**, l'uomo cioè li avrebbe già acquisiti con la sua esistenza. La loro caratteristica fondamentale dovrebbe essere anche l'**universalità**, vale a dire che non sono vincolati nello spazio, nel tempo o nella società bensì appartengono a ciascun uomo, dovunque egli si trovi. Uno dei più importanti fra questi è il diritto ad un pari trattamento. Se quindi esiste un **pari trattamento** di tutte le persone non c'è discriminazione. **Per discriminazione si indica un comportamento che crea ingiustificatamente una situazione meno favorevole per un singolo ovvero un determinato gruppo** sia in campo economico, sociale, politico che in altri campi. Dal punto di vista legale è inammissibile distinguere senza un motivo fondato tra singoli o gruppi.

La negazione di un pari trattamento dei singoli o dei gruppi viola le regole fondamentali sia del diritto internazionale che della legislazione slovena ed è pertanto sanzionata in diversi modi. Perché però le vittime della discriminazione possano far valere i propri diritti in caso di violazione è necessario che conoscano gli strumenti legali che hanno a disposizione. Nel caso in cui la discriminazione sia presente nella società e non venga eliminata si creano potenzialmente le condizioni per un'instabilità sociale e politica.

Già l'articolo 1 della **Dichiarazione universale dei diritti umani**, accolta nel 1948 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, stabilisce che **tutti gli uomini nascono**

liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. La disposizione iniziale ribadisce chiaramente che nessuna persona è più umana di un'altra e che nessuna persona è meno umana di un'altra. Tutti abbiamo uguali diritti, quindi siamo uguali di fronte alla legge.


L'uguaglianza di fronte alla legge non significa però che siamo identici. Tra gli uomini esistono differenze sia nell'aspetto che nel carattere, ogni uomo è unico e irripetibile. Questo è un fatto importante, la nostra diversità è, infatti, l'essenza della società umana e della sua esistenza. Le differenze tra i singoli e i gruppi non devono, però causare una disparità di trattamento che si basi sulla convinzione che un determinato singolo o un certo gruppo sia migliore o peggiore di un'altro solo per la razza, il colore della pelle, il sesso, l'orientamento sessuale, la lingua, l'invalidità, la religione, le convinzioni politiche, l'origine nazionale o sociale o altre circostanze personali. Se effettivamente avviene una disparità di trattamento per i motivi di cui sopra si tratta, in questo caso, di una discriminazione vietata.

Se un annuncio di lavoro contiene ad es. una prescrizione che preclude l'impiego agli invalidi o agli stranieri o agli omosessuali, questo è un chiaro segnale di discriminazione. Parimenti è una discriminazione se qualcuno viene salutato con epiteti offensivi soltanto perché ha un determinato colore della pelle o per l'età o il sesso. Tuttavia, a differenza della discriminazione diretta, non è spesso facile riconoscere tale fenomeno, quando si presenta

sotto forma di discriminazione indiretta, poiché è indefinito e dissimulato, tanto che anche le vittime lo percepiscono difficilmente ed è, pertanto, ancora più difficile da contrastare.

Se qualcuno non riesce ad ottenere il lavoro o il servizio che desidera non si tratta ancora di una discriminazione. Ciò nonostante quando appare chiaro che gli operai più anziani non ottengono mai un determinato lavoro o che ad un invalido non è consentito l'accesso agli enti pubblici ci si può chiedere se si tratta solo di un caso o è questa invece una discriminazione dissimulata.

Gli Stati inseriscono nel proprio sistema legale dei meccanismi per la lotta contro la discriminazione, poiché ne riconoscono la dannosità e l'infondatezza.




La protezione contro la discriminazione nella Repubblica di Slovenia

La costituzione della Repubblica di Slovenia (RS) considera il principio dell'uguaglianza e del divieto di discriminazione una delle più importanti disposizioni sui diritti dell'uomo. Già il punto III della Carta costituzionale fondamentale sull'autonomia e l'indipendenza della Repubblica di Slovenia stabilisce che la RS assicura la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali a tutte le persone nel territorio della RS indipendentemente dalla loro appartenenza nazionale, senza alcuna discriminazione, in conformità alla costituzione della RS e ai trattati internazionali vigenti.

L'articolo 14 della costituzione sancisce quanto segue:
"In Slovenia sono assicurati a ciascuno gli stessi diritti umani e le libertà fondamentali indipendentemente dalla nazionalità, la razza, il sesso, la lingua, la religione, le convinzioni politiche o di altro genere, la situazione economica, la nascita, l'istruzione, la posizione sociale o qualsiasi altra condizione personale. Tutti sono uguali di fronte alla legge."

Oltre all'articolo 14 sono presenti anche in altri articoli della Costituzione disposizioni sul divieto di discriminazione. A giudicare dalla Costituzione la RS assicura un'ampia protezione contro tutte le forme di disuguaglianza e distinzione e definisce ampiamente il principio fondamentale e le regole dell'uguaglianza di fronte alla legge, dell'uguaglianza e del divieto di discriminazione in determinati ambiti particolari, del divieto di difendere la discriminazione ed incoraggiare l'odio razziale e altre forme simili di odio e assicura particolari diritti a determinati singoli e



gruppi perché raggiungano effettivamente l'uguaglianza.

Sulla base della Costituzione è stato varato un insieme di atti legali e decreti il cui scopo è quello di prevenire la disuguaglianza e la discriminazione nella vita di tutti i giorni.

Una legge fondamentale nella lotta contro la discriminazione potrebbe essere considerata la **Legge sull'attuazione del principio di pari trattamento** (ZUNEO, Gazz. Uff. RS n. 50/04).

La ZUNEO in conformità al primo paragrafo dell'articolo 1 dovrebbe garantire **un pari trattamento di ciascuno** nel far valere i suoi diritti e obblighi e nella realizzazione delle sue libertà fondamentali **in qualunque settore della vita sociale**, in particolare, però, nel settore riguardante l'impiego, i rapporti di lavoro, l'appartenenza ai sindacati e alle associazioni di categoria, l'educazione e la formazione, la sicurezza sociale, l'accesso ai beni e ai servizi e la loro disponibilità e precisamente **indipendentemente dalle sue circostanze personali** quali sono la nazionalità, la razza o l'origine etnica, il sesso, lo stato di salute, l'invalidità, la lingua, le convinzioni religiose o di altro genere, la vecchiaia, l'orientamento sessuale, l'istruzione, la situazione economica, lo status sociale o altre circostanze personali.



Le forme vietate di discriminazione sono:

1. LA DISCRIMINAZIONE DIRETTA,

che si manifesta quando una persona a causa di una condizione personale è stata, è o avrebbe potuto essere **in circostanze uguali o simili trattata in modo meno favorevole rispetto ad un'altra persona.** (Un esempio di tale discriminazione potrebbe essere un annuncio di lavoro in cui è scritto che i singoli con le determinate caratteristiche di cui sopra non possono candidarsi al posto di lavoro o che una determinata scuola accetta agli studi solo gli appartenenti ad una determinata nazionalità.)

2. LA DISCRIMINAZIONE INDIRETTA,

che si evidenzia quando **disposizioni, criteri o comportamento apparentemente neutrali** in situazioni e condizioni uguali o simili pongono **la persona con una determinata condizione personale in una posizione meno favorevole rispetto ad altre persone,** a meno che tali disposizioni, criteri o comportamenti non siano giustificati da uno scopo legittimo e se i mezzi per il raggiungimento di tale scopo sono adeguati e necessari. (Un esempio di discriminazione indiretta consiste ad es. nel richiedere a chi è in cerca di un lavoro di effettuare i test in una determinata lingua che non è importante per tale lavoro e che di conseguenza consente di escludere i singoli con una diversa lingua madre.)

3. LE ISTRUZIONI

sulla falsariga dei punti precedenti. (Un esempio di tale operato si ha ad es. quando un superiore chiede ad un subalterno di compiere una discriminazione non assumendo qualcuno a causa della sua nazionalità anche se assolve a tutte le condizioni richieste.)

4. LA MOLESTIA,

che è un **comportamento indesiderato**, che si basa su una qualsiasi circostanza personale e che provoca un ambiente intimidatorio, ostile, umiliante, vergognoso o offensivo per la persona e **offende** la sua **dignità**. (Un esempio di tale comportamento è ad es. la divulgazione di false dicerie allo scopo di discreditare un collega, osservazioni umilianti o offensive sui colleghi, barzellette sul conto di gruppi religiosi o etnici, la violenza fisica o la minaccia con violenza, il mancato rispetto dei sentimenti delle persone che sono oggetto dello scherzo o dell'offesa e sim.)

5. LA VITTIMIZZAZIONE

consiste nell'**esporre la persona discriminata a conseguenze sfavorevoli dovute al suo intervento**. (Un esempio di tale comportamento si ha ad es. quando si tratta in modo sfavorevole un collega o un subalterno perché ha fatto ricorso per discriminazione o perché sostiene un altro collega che ha fatto ricorso.)

Nei casi di violazione del divieto di discriminazione le persone discriminate possono in base alla ZUNEO richiedere **l'esame del-**



la violazione nelle procedure giudiziarie e amministrative e dinanzi agli altri organi competenti alle condizioni e nelle modalità stabilite dalla legge e hanno il diritto ad un risarcimento secondo le norme generali del diritto civile.¹

Nella procedura per far valere i diritti della vittima è in vigore una **particolarità in merito agli elementi probatori**, e precisamente quando nelle procedure la **persona discriminata cita dei fatti** che giustificano il **sospetto** che sia stato **violato il divieto di discriminazione**, il presunto **violatore** deve **dimostrare** che nel caso in esame **non ha violato** il principio di pari trattamento ovvero il **divieto di discriminazione**. Quanto sopra non vale nelle procedure penali.

Per l'esame dei casi di presunte violazioni del divieto di discriminazione è presente presso l'Ufficio per le pari opportunità un difensore civico del principio di uguaglianza. La procedura di esame dinanzi al difensore civico è informale e gratuita.



¹ Una valutazione più chiara della procedura potrà essere data, quando saranno noti i risultati delle prime procedure dinanzi al difensore del principio di uguaglianza. Qualcosa di simile avviene anche in altre procedure per far valere i diritti delle vittime della discriminazione in quanto sinora in Slovenia la prassi non è ancora ben consolidata in questo settore.



PROCEDURA DI ESAME DINANZI AL DIFENSORE CIVICO DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

1) La vittima di discriminazione può presentare un'istanza per l'inizio dell'esame che deve comprendere **un numero sufficiente di dati**. Il termine per la presentazione dell'istanza è di **1 anno dalla comparsa del caso, eccezionalmente** si possono prendere in esame istanze che sono state presentate **più tardi**.

2) L'esame si svolge **per iscritto**, alle parti coinvolte si possono richiedere adeguamenti chiarimenti nei termini prefissati, **possono** essere invitate ad un **colloquio**.

3) In caso di vittimizzazione il difensore civico può **invitare** per iscritto a **proteggere la persona discriminata** ovvero ad **eliminare le conseguenze della vittimizzazione**.

4) La procedura viene **conclusa con un parere scritto** in cui il difensore civico trasmette le sue constatazioni e una valutazione delle circostanze del caso in considerazione dell'esistenza della violazione del divieto di discriminazione e ne informa le due parti. Nel parere può **segnalare le irregolarità** riscontrate **consigliando** in che modo **rimuoverle e invitando** il presunto **violatore a comunicargli** le sue misure **nei tempi** prefissati.

Se il presunto violatore non rimuove le irregolarità riscontrate in conformità alle raccomandazioni del difensore civico o non lo informa nei tempi delle misure prese, la presunta violazione ha invece, a giudizio del difensore civico, tutti i caratteri di una discriminazione, invia per iscritto un parere all'ispettorato competente. L'ispettore ha l'obbligo di esaminare il parere del difensore

civico e proporre l'avvio di una procedura a causa della violazione qualora lui stesso ritenga che vi siano tutti i caratteri della discriminazione. Questo sta ad indicare una nuova valutazione da parte dell'ispettore, oltre a quella del difensore civico, alla vittima non assicura però che entrambi siano dello stesso parere.





DIFENSORE CIVICO DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

Ufficio del Governo della RS per le pari opportunità
Difensore civico del principio di uguaglianza
Tržaška 19/a
1000 Ljubljana

E-mail: uem@gov.si

Tel.: 01/478 84 60

Fax: 01/478 84 71

Un'istituzione che tutela i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali nei rapporti con gli organi statali, gli organi dell'amministrazione locale e i titolari di deleghe pubbliche, è quella del **mediatore nazionale**. La procedura dinanzi al mediatore è informale e gratuita per le parti.

MEDIATORE NAZIONALE

Mediatore nazionale della RS
Dunajska cesta 56 (IV piano)
1109 Lubiana

Tel.: 01 475 00 50

Telefono gratuito: 080 15 30

Fax: 01 475 00 40

E-mail: info@varuh-rs.si

Orario al pubblico: lun.–gio. dalle 9.00 alle 15.30,
ven. dalle 9.00 alle 14.30

Al livello dell'Unione europea è presente il mediatore europeo che esamina i reclami dovuti al mancato funzionamento o alla cattiva amministrazione delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea.

MEDIATORE EUROPEO

The European Ombudsman

1, av. du Président Robert Schuman

B. P. 403

FR–67001 Strasbourg Cedex

Tel.: +33 (0)3 88 17 23 13

Fax: +33 (0)3 88 17 90 62

euro-ombudsman@europarl.eu.int

<http://www.euro-ombudsman.eu.int>

Le vittime della discriminazione sulla base della legislazione in vigore potrebbero far valere i propri diritti anche in altre procedure tra le quali possiamo indicare:


Un divieto generico di discriminazione è sancito anche dall'arti-

colo 6 della **Legge sui rapporti di lavoro** che afferma che il datore di lavoro non deve porre **chi è in cerca di un'occupazione o un lavoratore nel corso della durata del rapporto di lavoro e riguardo alla cessazione del contratto d'impiego** in una posizione di disuguaglianza a causa del sesso, la razza, il colore della pelle, l'età, lo stato di salute ovvero l'invalidità, le convinzioni religiose, politiche o altre, l'appartenenza al sindacato, l'origine nazionale e sociale, lo stato familiare, lo stato patrimoniale, l'orientamento sessuale o per altre circostanze personali. In caso di violazione di tale disposizione la vittima può far valere i suoi diritti dinanzi al Tribunale del lavoro, nella controversia può fare da intermediario anche l'Ispettorato per il lavoro.

Nel caso di discriminazione vietata la **vittima** può **richiedere un indennizzo**, e precisamente per il **danno materiale e non materiale** causato. L'indennizzo può essere fatto valere nella procedura processuale e al riguardo è necessario dimostrare tutti gli elementi del sistema indennizzatorio, cioè il danno, il fatto lesivo inammissibile e il rapporto di causa ed effetto tra gli stessi mentre, riguardo alla colpa già il Codice delle Obligazioni stabilisce che la colpa è presunta e l'autore deve dimostrare che la presunzione di colpa non vale (deve dimostrare di non avere colpa).

Nel settore di diritto penale il **Codice penale** definisce due reati la cui persecuzione ha un'importanza fondamentale per la lotta contro la discriminazione. **Nell'articolo 141** viene definito il **reato di violazione dell'uguaglianza**, viene punito anche chi





persegue il singolo o l'organizzazione per il suo interessamento all'uguaglianza delle persone. **Nell'articolo 300** viene invece definito **reato l'incitamento all'odio, la discordia o l'intolleranza che si basa sulla violazione del principio di uguaglianza**. Nella procedura penale la parte lesa può far valere anche delle richieste patrimoniali.

Al divieto di discriminazione ci si può appellare anche **nella procedura amministrativa** in cui gli organi amministrativi e gli altri organi statali, gli organi delle comunità amministrative locali e i titolari di deleghe pubbliche in pratiche amministrative, applicando direttamente le norme, stabiliscono i diritti, gli obblighi o i vantaggi legali dei singoli, delle persone giuridiche e delle altre parti. Terminata la procedura è possibile avviare una **controversia amministrativa** in cui il Tribunale giudica sulla decisione dell'organo amministrativo.

La vittima di discriminazione, previo l'assolvimento di determinate condizioni, può rivolgersi anche al **Tribunale costituzionale**. Questo tra l'altro decide anche sulla **valutazione di costituzionalità e legittimità delle norme e degli atti generali emessi per l'espletamento delle deleghe pubbliche** nonché sui **ricorsi costituzionali** dovuti a violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali con i singoli atti. Il ricorso costituzionale, alle condizioni stabilite dalla legge, può essere presentato da chiunque ritenga che **un singolo atto di un organo statale, un organo della comunità locale o un titolare di deleghe pubbliche abbia violato un suo diritto umano o una libertà**

fondamentale.

Accennando ad alcune vie legali per far valere i diritti delle vittime della discriminazione è necessario però dire che sinora in Slovenia non ci sono state numerose procedure che potrebbero indicarci in che modo funziona il sistema nella prassi. Possiamo concludere constatando che il valore effettivo delle disposizioni inserite nella Costituzione e negli altri atti dipende soprattutto da quanto i Tribunali, gli enti statali e la grande maggioranza dell'opinione pubblica li realizzerà, applicherà ed interpreterà. Prima ancora che le pratiche siano materia di qualsiasi procedura rimane l'impegno di tutti gli abitanti della Slovenia ad impedire, con tutte le loro forze, la disuguaglianza e la discriminazione nella vita di tutti i giorni.

Le NORME INTERNAZIONALI CHE VIETANO La DISCRIMINAZIONE

L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE

Con la firma della Carta Costituzionale delle Nazioni Unite (CC NU) nel 1945 le parti contraenti in nome di tutti i popoli del mondo hanno affermato la loro fede nei diritti dell'uomo. Nel terzo punto dell'articolo 1 della CC viene tra l'altro affermato che **scopo delle NU** è la realizzazione di una collaborazione internazionale sviluppando e stimolando **il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti gli uomini, indipendentemente dalla razza, il sesso, la lingua o la religione**. I diritti dell'uomo nei decenni successivi hanno raggiunto uno sviluppo inaudito. Un documento fondamentale nel settore della tutela dei diritti dell'uomo su scala mondiale è la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 che è però di carattere declaratorio. Tale Dichiarazione stabilisce un elenco dei diritti fondamentali quale ideale comune, ognuno ha diritto a goderne indipendentemente dalla sua razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, le convinzioni politiche o diverse, l'appartenenza nazionale o sociale, il patrimonio, la nascita o qualche altra circostanza.

La Dichiarazione ha stimolato la formulazione di altri documenti su base mondiale e regionale, anche per la tutela dalla discriminazione. Tra i più importanti possiamo includere:

1. La Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale,
2. il Patto internazionale sui diritti civili e politici con due protocolli facoltativi,
3. la Convenzione internazionale sulla repressione e la punizione del crimine di apartheid,
4. la Convenzione dell'UNESCO contro la discriminazio-



ne nell'educazione e

5. la Convenzione n. 111 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul divieto di discriminazione nell'impiego e nella professione.

Sulla base del primo paragrafo dell'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la *discriminazione razziale* indica ogni distinzione, restrizione o preferenza *basata sulla razza, il colore della pelle, l'ascendenza, l'origine nazionale o etnica*, che abbia lo scopo o l'effetto di impedire *a chiunque* o compromettergli il riconoscimento egualitario, il godimento o l'esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

Sulla base di alcuni atti internazionali i singoli hanno la possibilità, assolute determinate condizioni, di rivolgersi agli organi al di fuori della Slovenia per fare valere i loro diritti tra i quali sono:

1. Comunicazioni di singole persone che affermano di essere **vittime di una violazione** di qualsiasi **diritto del patto sui diritti civili e politici** possono essere presentate al **Comitato per i diritti dell'uomo** se sono stati esauriti tutti i mezzi legali nello stato locale. Il comitato deve comunicare il suo **parere** allo Stato contraente interessato e al singolo (vedi protocollo facoltativo al patto).

2. Comunicazioni di singole persone o gruppi di

persone che affermano di essere per colpa dello Stato contraente **vittime della violazione di diritti** sanciti dalla **Convenzione delle NU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale** possono essere presentate al **Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale**. Il Comitato deve inviare eventuali sue **proposte e raccomandazioni** allo Stato interessato e al depositante della petizione (vedi articolo 14 della Convenzione). La RS ha concesso la possibilità di trasmettere delle comunicazioni a condizione che il Comitato non esamini le comunicazioni salvo che non si sia accertato che la stessa pratica non era stata esaminata in un'altra procedura di analisi internazionale ovvero risoluzione della controversia.

Le comunicazioni indicate nei punti 1 e 2 possono essere indirizzate a:


Petitions Team

Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10, Switzerland

Fax: + 41 22 9179022 (specialmente per pratiche urgenti)

E-mail: tb-petitions.hchr@unog.ch

Oltre a quelli indicati sono stati accolti anche molti altri documenti che hanno un peso politico e che cercano di regolare il settore dell'intolleranza e della discriminazione basate sulla religione o le convinzioni, l'intolleranza razziale, i diritti degli appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose o linguistiche e sim.







IL CONSIGLIO D'EUROPA

Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale regionale che riscuote un grande successo nella formulazione e realizzazione di standard per la tutela dei diritti dell'uomo. Nel documento fondamentale del Consiglio d'Europa – la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) – gli Stati contraenti si sono impegnati perché il diritto al godimento delle libertà sancite dalla convenzione venga assicurato a tutte le persone senza alcuna distinzione basata sul sesso, la razza, la lingua, la religione, le convinzioni politiche o diverse, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la proprietà, la nascita, o qualche altra circostanza. Anche se quanto scritto suona alquanto promettente è necessario però aggiungere che il diritto ad un pari trattamento non sussiste autonomamente bensì si può far valere in collegamento ad altri diritti basati sulla CEDU.

La condizione principale per avviare una procedura dinanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo è che siano stati sfruttati tutti i mezzi legali interni e ciò entro sei mesi dal giorno in cui è stata accolta la decisione definitiva secondo il diritto interno. Solo con l'attuazione del Protocollo n. 12 alla CEDU il divieto di discriminazione assume un'esistenza autonoma nei singoli Stati. La Slovenia ha firmato il Protocollo ma non l'ha ancora ratificato.

Sulla base del primo paragrafo dell'articolo 1 del protocollo n. 12 alla CEDU il godimento di ogni diritto previsto dalla legge è assicurato, senza alcuna discriminazione, fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politi-



che o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO


European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg-Cedex
France

Tel.: +33 (0)3 88 41 20 18
Fax: +33 (0)3 88 41 27 30

Ulteriori informazioni sono a disposizione:

IDC del Consiglio d'Europa

Rimska 16, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 42 14 300
Fax: +383 (0)1 42 14 305






L'UNIONE EUROPEA

In passato l'UE ha soprattutto ostacolato quelle forme di comportamento discriminatorio che si basavano sulla distinzione tra i cittadini degli Stati membri o sulla distinzione basata sul sesso. Con l'adozione del trattato di Amsterdam e l'inserimento in esso dell'articolo 13 la lotta contro la discriminazione si è invece diffusa anche ad altri settori. Così è diventata **parte della lotta contro la discriminazione** non solo la distinzione basata sulla nazionalità o il sesso, bensì **anche la distinzione basata sulla razza, la religione, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.**

Sulla base dell'articolo suddetto il Consiglio dell'UE nel 2000 ha varato un pacchetto di leggi allo scopo di ostacolare la discriminazione e far valere i nuovi standard di rispetto dei diritti dell'uomo nell'ambito dell'intera UE.

Nel Trattato di Costituzione per l'Europa che è adesso in fase di ratificazione viene fatto ancora un passo avanti nel settore della lotta contro la discriminazione in quanto in questo documento la discriminazione è severamente vietata.



Il-articolo 81 Divieto di discriminazione

(1) È vietata qualsiasi forma di discriminazione *fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni, le opinioni politiche o di altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.*

(2) Nell'ambito di applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.



DIRETTIVE

I due documenti più importanti del pacchetto di misure della lotta contro la discriminazione sono le seguenti direttive: **la Direttiva sull'attuazione del principio di pari trattamento delle persone indipendentemente dalla razza o dalla nazionalità** (2000/43/CE) e la **Direttiva UE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro** (2000/78/CE).

Lo scopo generale delle direttive è quello di formulare degli standard unitari minimi per la prevenzione della discriminazione nell'intero spazio dell'UE. Parimenti consentono che gli Stati membri adottino delle leggi più favorevoli alla prevenzione della discriminazione tuttavia devono raggiungere almeno gli standard minimi prescritti dalle due direttive.

Le due direttive **proteggono dalla discriminazione chiunque viva e lavori nell'UE**, quindi non soltanto i cittadini degli Stati membri. Le due direttive hanno in comune il divieto della discriminazione fondata sull'origine razziale o etnica, la religione, le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale del singolo **nei seguenti settori:**

- **l'accesso ad un'occupazione**, ad un lavoro autonomo e la possibilità di promozione,
- l'accesso all'**orientamento professionale**, alla formazione a tutti i livelli ed anche l'accesso alla prassi di lavoro (tirocinio),
- **l'impiego**, le condizioni di lavoro, il licenziamento e il pagamento e

- **l'affiliazione ai sindacati** e alle associazioni di categoria e i vantaggi che ne derivano.

Inoltre la Direttiva sull'uguaglianza razziale vieta la discriminazione anche nei seguenti settori:

- il settore della **protezione sociale**, compresa la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria,
- il settore delle **convenienze sociali**,
- **la formazione** e
- **l'accesso ai beni e ai servizi** che sono a disposizione del pubblico.

Perché sia più facile riconoscere i modelli discriminatori di comportamento le direttive hanno definito esattamente che cos'è la discriminazione e in che forme è vietata.

Il punto a del secondo paragrafo dell'articolo 2 della direttiva 2000/43/CE stabilisce che *sussiste la discriminazione diretta quando, a causa della razza o nazionalità una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga.*

Il punto b del secondo paragrafo dell'articolo 2 della direttiva 2000/43/CE stabilisce che *sussiste la discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza o nazionalità in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati*




per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

Il terzo paragrafo dell'articolo 2 della direttiva 2000/43/CE stabilisce che la molestia è *da considerarsi una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per motivi di razza o di nazionalità e avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.*

L'ordine di comportarsi in modo parziale *con le persone a causa della razza o della nazionalità è da considerarsi una discriminazione* sulla base del quarto paragrafo dell'articolo 2 della direttiva 2000/43/CE.

In conformità all'articolo 9 della direttiva 2000/43/CE è vietata anche la **vittimizzazione**, cioè *ogni trattamento di svantaggio o le conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio di pari trattamento.*

La Direttiva sull'uguaglianza razziale, per poter prevenire con più successo la discriminazione, richiede agli Stati membri la formulazione di organi indipendenti che aiutino i singoli che si sono imbattuti nella discriminazione fondata sulla razza o l'origine etnica. I governi devono assegnare agli organi suddetti delle competenze in modo da poter eseguire liberamente delle ricerche nel settore della discriminazione, pubblicare autonoma-



mente delle relazioni allo scopo di migliorare la comprensione del problema, ricercare delle soluzioni ed assicurare assistenza alle vittime della discriminazione.

Le direttive apportano anche una novità in merito alla dimostrazione dell'esistenza del comportamento discriminatorio. Gli Stati membri devono accogliere misure tali secondo cui **l'accusato** deve **dimostrare** che **non è stato violato il principio di pari trattamento** se **le persone** che affermano di essere vittime di una discriminazione **presentano dei fatti** in Tribunale o presso un altro organo competente in base ai quali si può **sospettare** che sia avvenuta una **discriminazione** diretta o indiretta. Quanto sopra non vale però nelle procedure penali.




PROGRAMMA D'AZIONE COMUNITARIO PER LA LOTTA CONTRO LA DISCRIMINAZIONE


In passato si è visto che la sola formulazione e il varo di leggi obbligatorie non è sufficiente per raggiungere gli obiettivi per i quali erano state adottate. Il Consiglio dell'UE ha pertanto adottato a novembre del 2000 il Programma d'azione dell'Unione Europea per la lotta contro la discriminazione (2001–2006) allo scopo di promuovere delle misure per la lotta alla discriminazione diretta e indiretta fondata sulla razza, l'appartenenza etnica, le convinzioni religiose o di altro genere, la disabilità, l'età o la distinzione sessuale.

Il programma d'azione sostiene pertanto tutte quelle idee e progetti al livello dell'UE e degli Stati membri che sostengono la lotta contro la discriminazione. Particolare attenzione sarà dedicata ai seguenti obiettivi,

- migliorare la comprensione e la conoscenza della realtà della discriminazione,
- sostenere attività tali che prevengano efficacemente la discriminazione, in modo particolare il collegamento e lo scambio di informazioni e di esperienza a livello dell'UE e
- con l'aiuto di campagne organizzate risvegliare nell'opinione pubblica la coscienza e diffondere i valori e le prassi che ostacolano la discriminazione.



Tra gli obiettivi miranti a migliorare la comprensione delle questioni legate alla discriminazione vi è un'ampia gamma di varie attività, dal controllo e analisi dell'attuazione di entrambe le direttive alla divulgazione di varie pubblicazioni legate a singole questioni inerenti la discriminazione. Scopo di tali attività è





ottenere quante più informazioni possibili sulla situazione nel settore della discriminazione nell'intera UE e formulare le politiche future nel settore della lotta alla discriminazione. Lo scopo successivo cui è dedicata particolare attenzione nell'ambito del Programma d'azione è la promozione del dialogo e la creazione delle cosiddette reti di collaborazione a livello europeo. Obiettivo fondamentale di tale collaborazione è lo scambio di conoscenze, informazioni ed esperienze tra le diverse parti che consentiranno la formulazione di politiche sempre migliori per la lotta contro la discriminazione. Per un'efficace attuazione della nuova legislazione è però necessario sensibilizzare adeguatamente gli abitanti dell'UE. Di questo si sono resi particolarmente conto gli organizzatori del programma d'azione progettando numerose azioni informative dagli ambiti e contenuti diversi.

Sull'attuazione del programma vigila il Comitato di programmazione dell'UE che è composto dai rappresentanti degli Stati membri e dalla Commissione dell'UE e il cui scopo è quello di provvedere che le attività siano conformi al programma di azione adottato.



PRESENTAZIONE DELL'ISCOMET – RESPONSABILE E COORDINATORE DEL PROGETTO EDUCAZIONE E FORMAZIONE PER LA LOTTA CONTRO LA DISCRIMINAZIONE IN SLOVENIA


Il responsabile e il coordinatore del progetto, l'ISCOMET – l'Istituto per gli studi etnici e regionali rappresenta anche la cornice legale per l'attività dell'organizzazione internazionale non governativa con il nome di ISCOMET – International Scientific Conference Minorities for Europe of Tomorrow / ISCOMET – Conferenza scientifica internazionale della minoranza per l'Europa di domani. Le radici della nascita dell'ISCOMET risalgono al 1989, quando un gruppo di esperti con il sostegno del Consiglio d'Europa ha adottato lo statuto e il programma di lavoro dell'ISCOMET.

L'ISCOMET dal 1992 gode dello status di consulente presso il Consiglio d'Europa. Nel 1998 è diventata una delle 35 organizzazioni non governative che hanno il diritto di presentare dei reclami collettivi nel caso di violazione della Carta sociale europea.

Oggi l'ISCOMET è una vasta organizzazione internazionale che riunisce circa 250 membri privati individuali e collettivi tra cui vi sono autorevoli esperti, professori, attivisti e funzionari che provengono da tutti i paesi europei e anche da altri Stati. Li accomuna la loro dedizione al mantenimento della pace, allo sviluppo democratico, alla dignità umana e alla collaborazione amichevole tra i popoli, gli Stati e le regioni d'Europa.

L'ISCOMET coordina ed attua vari progetti internazionali, organizza convegni scientifici e professionali internazionali, stimola lo scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze, sostiene





il lavoro di ricerca e le attività delle organizzazioni governative e non governative che si propongono simili scopi.

Particolare attenzione viene anche dedicata dall'ISCOMET all'organizzazione di numerosi convegni professionali internazionali quali conferenze scientifiche, meeting, tavole rotonde, seminari et sim. Sino ad oggi l'ISCOMET ha organizzato 20 conferenze internazionali paneuropee che hanno esaminato gli attuali cambiamenti generali sia sociali che politici in Europa. Tra le più note sono state le conferenze a Brno, Odessa, Timisoara, Copenhagen, Maribor e San Pietroburgo.

Alla fine degli anni novanta è sorta anche l'ISCOMET- una rete per la democrazia, i diritti dell'uomo, la tutela delle minoranze, la collaborazione e lo sviluppo nell'Europa sudorientale. I membri di tale ISCOMET-rete hanno dedicato particolare attenzione a stimolare il contributo delle chiese e delle comunità religiose nell'Europa sudorientale alla riconciliazione, alla democrazia, al rispetto dei diritti dell'uomo e dei diritti delle minoranze e alla collaborazione e allo sviluppo. Questi sono gli obiettivi del progetto internazionale dal titolo *Mariborska pobuda (l'Iniziativa di Maribor)*. Nell'ambito di tale progetto l'ISCOMET ha convocato delle conferenze importanti a Belgrado, Timisoara, Maribor e Kishinev. Il presidente dell'ISCOMET, il prof. dr. Silvo Devetak, è stato invitato quest'anno a Strasburgo alle giornate di studio del Consiglio d'Europa per relazionare sui risultati di tale progetto.

L'ISCOMET sviluppa anche l'attività editoriale. Ha pubblicato

numerose pubblicazioni scientifiche (Pravica do različnosti (Il diritto alla differenza); Položaj posameznika v mednarodnem pravu (La posizione del singolo nel diritto internazionale) etc.) e le raccolte (Ohraniti sanje (Conservare i sogni), Religion and Democracy in Moldova – in inglese e in rumeno etc.). Dal 1995 è anche il coproduttore e l'editore della rivista *Regional Contact* che è destinata allo scambio di esperienze e idee nel settore del regionalismo, della collaborazione transfrontaliera, della conservazione dell'eredità culturale delle regioni e dei gruppi etnici e della tutela delle minoranze in Europa.





INDIRIZZI UTILI SU INTERNET

ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE

<http://www.unog.ch/IntInstr/uninstr.exe?language=en>

– documenti universali

<http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/cerd.htm>

– Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD)

<http://www.unhchr.ch/html/menu2/issracis.htm>

– Alto commissario dell'ONU per i diritti dell'uomo

<http://www.unhchr.ch/html/racism/index.htm>

– Conferenza mondiale contro la discriminazione, la xenofobia e le altre forme di intolleranza

CONSIGLIO D'EUROPA

http://www.coe.int/t/E/human_rights

– Direttorato generale del Consiglio d'Europa per i diritti dell'uomo

<http://www.echr.coe.int/echr>

– Corte Europea dei diritti dell'uomo



UNIONE EUROPEA

<http://www.stop-discrimination.info/>

– portale dell'UE per la lotta contro la discriminazione

http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/index_en.htm

– pari opportunità, non discriminazione, società civile

<http://www.eumc.eu.int/eumc/index.php>

– Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC)

REPUBBLICA DI SLOVENIA

<http://www.dz-rs.si/>

– Assemblea Nazionale della RS

<http://www.varuh-rs.si/>

– Mediatore nazionale della RS

<http://www.uem-rs.si/>

– Ufficio del Governo della RS per le pari opportunità

<http://www.gov.si/uvs/>

– Ufficio del Governo della RS per le comunità religiose

<http://www.uvi.si/slo/vlada/naslovi/narodnosti/>

– Ufficio del Governo della RS per le nazionalità

<http://www.iscomet.org>

– Istituto per gli studi etnici e regionali



CONSORZIO DEL PROGETTO

Membri del consorzio

ISCOMET – Istituto per gli studi etnici e regionali, Maribor, Slovenia

Facoltà di giurisprudenza, Università Europea Viadrina, Francoforte/O., Germania

Istituto austriaco per i diritti dell'uomo, Salisburgo, Austria

Istituto ecumenico, Facoltà per la teologia cattolica, Università di Münster, Germania

Facoltà di giurisprudenza, Università Erasmus di Rotterdam, Olanda

ECERS – Centro europeo per gli studi etnici, regionali e sociologici dell'Università di Maribor, Slovenia



Coordinatore

ISCOMET – Istituto per gli studi etnici e regionali, Maribor, Slovenia



DIREZIONE DEL PROGETTO

Coordinatore

Prof. dr. Silvo Devetak, direttore, ISCOMET – Istituto per gli studi etnici e regionali, Maribor, Slovenia

Vice coordinatore

Prof. dr. Gerard Rowe, Facoltà di giurisprudenza, Università Europea Viadrina, Francoforte/O., Germania

Comitato internazionale del programma

Prof. dr. Thomas Bremer, direttore dell'Istituto ecumenico, Università di Münster, Germania

Prof. dr. Sergej Flere, ISCOMET – Istituto per gli studi etnici e regionali, Maribor, Slovenia


Prof. dr. Wolfram Karl, Istituto austriaco per i diritti dell'uomo, Salisburgo, Austria

Dr. Vera Klopčič, collaboratrice esterna dell'ISCOMET– Istituto per gli studi etnici e regionali, Maribor, Slovenia

Prof. dr. Math Northmann, Facoltà di giurisprudenza, Università Erasmus di Rotterdam, Olanda

Gestione del progetto

Jasmina Klojčnik, uni. dipl. oec., mag. Franc Mlinar





ISCOMET – Istituto per gli studi etnici e regionali, Maribor, Slovenia

Za raznolikost



Proti diskriminaciji



PROGRAMMA D'AZIONE DELL'UNIONE EUROPEA PER LA LOTTA CONTRO LA DISCRIMINAZIONE (2001–2006)

© 2005 Prof. dr. Silvo Devetak, Gregor Pelicon, mag. Franc Mlinar

Siete trattati in modo equo e giusto, indipendentemente dalla vostra nazionalità o religione?

Editore:

ISCOMET – Istituto per gli studi etnici e regionali

Redattore capo:

Prof. dr. Silvo Devetak

Redattore responsabile:

Mag. Franc Mlinar

Per l'Editore:

Jasmina Klojčnik

Revisione del testo sloveno:

Tatjana Vučajnk

Traduzione in albanese, bosniaco, croato, italiano, ungherese, macedone, tedesco e serbo:

Agenzia di traduzioni PSD, Lubiana

Veste grafica:

Tanja Bončina

Composizione e stampa:

Grafiti Studio Maribor

L'opuscolo è stato cofinanziato dalla COMMISSIONE EUROPEA.

Questa pubblicazione è sostenuta dall'Unione Europea nell'ambito del Programma d'azione di lotta contro la discriminazione (2001–2006). Il suddetto programma è stato istituito allo scopo di dare appoggio all'effettivo compimento della nuova legislazione anti-discriminatoria dell'UE. Il programma di sei anni ha come obiettivo tutti quelli che possono contribuire alla formulazione di un'ideale ed efficace legislazione e politica anti-discriminatoria nella zona dell'UE dei 25, dell'EFTA e degli Stati candidati per l'ingresso nell'UE.

Il programma d'azione ha tre obiettivi principali. Questi sono:

1. Migliorare la comprensione dei problemi connessi con la discriminazione
2. Sviluppare la capacità di affrontare efficacemente la discriminazione
3. Promuovere i valori che animano la lotta alla discriminazione

Altre informazioni sono disponibili su:

http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/index_en.htm

Il contenuto della presente pubblicazione non rispecchia necessariamente il parere o la posizione della direzione generale per l'Occupazione e gli affari sociali della Commissione europea. Né la Commissione Europea né qualunque persona che agisce nel suo interesse è responsabile dell'utilizzo che potrebbe esser fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione.